

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

Numero di Registro Generale: Ricorso n. 01781/2026 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 01651/2026 REG. PROV. CAU. del 16/03/2026

Parte Ricorrente: Caterino Francesco

Amministrazioni Intimate: Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Foggia, CINECA.

OGGETTO DEL RICORSO:

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

MOTIVI DI DIRITTO:

I. Violazione e falsa applicazione della legge 2 agosto 1999 n. 264, del D.Lvo n. 26/25 e dei principi meritocratici cui deve tendere la pubblica selezione. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti. Assenza di istruttoria e interpretazione costituzionalmente orientata.

Il motivo contesta l'abbandono del precedente sistema di "prenotazione" a favore di un modello di graduatoria rigido e distorsivo. Nel sistema attuale, la pubblicazione della graduatoria dell'8 gennaio impone termini di immatricolazione brevissimi, pena l'esclusione definitiva. Questo meccanismo impedisce lo scorrimento verso sedi migliori anche in presenza di punteggi superiori, costringendo lo studente a scelte irreversibili e lasciando inutilizzati i posti che si liberano successivamente. Tale assetto viola il principio del merito e della par condicio, trasformando l'assegnazione delle sedi in una "cabala" che penalizza i più meritevoli: il ricorrente, pur avendo un punteggio

idoneo per l'Ateneo di Foggia (sede prioritaria), è rimasto bloccato in una sede meno gradita senza possibilità di ripescaggio, a vantaggio di candidati con punteggi inferiori.

II. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. N. 26/2025 e dei principi meritocratici cui deve tendere la pubblica selezione. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti. Assenza di istruttoria e necessità di interpretazione costituzionalmente orientata.

Viene censurata la disparità di trattamento derivante dalla "doppia chance" non concessa equamente. Il Ministero ha permesso, con una sanatoria postuma, di recuperare il voto della prima sessione a chi aveva scelto di ripetere la prova (e aveva ottenuto un risultato peggiore), mentre ha negato ogni possibilità di miglioramento a chi, come il ricorrente, aveva accettato il voto confidando nelle regole originarie. Questa modifica "in corsa" ha leso il legittimo affidamento e il diritto allo studio: non potendo prevedere la successiva protezione ministeriale dei punteggi, il ricorrente ha perso la chance di migliorare il proprio voto in Biologia. Si richiede pertanto, a titolo di prova di resistenza, l'attribuzione del punteggio massimo astrattamente conseguibile, per compensare una selezione ormai dominata dal caso e da fattori aleatori.

III. Violazione e falsa applicazione del D.Lvo n. 26/25 e dei principi meritocratici cui deve tendere la pubblica selezione. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti. Assenza di istruttoria e interpretazione costituzionalmente orientata.

Il motivo denuncia l'illegittimità del sistema dei "bonus" e la mancata applicazione della regola dell'arrotondamento per i punteggi inferiori a 18. È irragionevole che il Ministero abbia "slargato" le maglie dell'ammissione introducendo bonus di centinaia di punti per una singola sufficienza, ma abbia negato l'arrotondamento al ricorrente che ha conseguito 17,9 in Chimica. Tale punteggio, se arrotondato a 18 come previsto per i voti superiori alla sufficienza, avrebbe garantito l'inserimento in una fascia superiore. Il nuovo concorso "virtuale" ideato dal Ministero premia chi ha ottenuto un solo voto positivo elevato (anche con zero nelle altre materie) rispetto a chi, come il ricorrente, presenta una preparazione media complessiva superiore (55,6 punti reali). Si richiede

quindi un'istruttoria per riformulare la graduatoria sui punteggi "secchi", al netto dei bonus, per ristabilire la coerenza con la Legge delega che imponeva il conseguimento di tutti i CFU.

IV. Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti. Assenza di istruttoria e interpretazione costituzionalmente orientata.

Il motivo censura la gestione dei posti rimasti vacanti e la previsione ministeriale di destinarli, dopo il 3 febbraio 2026, a cambi di sede o iscrizioni ad anni successivi anziché allo scorrimento della graduatoria. Viene denunciata una palese incongruenza numerica: a fronte di 16.860 posti programmati dal D.M. 600/2025, ne risultano assegnati solo 16.801, con una perdita netta di 59 posti mai messi a bando, a cui si aggiungono altri 7 posti non riassegnati tra Siena, Palermo e Caltanissetta. Tale "sottoutilizzo" delle potenzialità ricettive degli Atenei contrasta con il diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.) e con l'obbligo dell'Amministrazione di saturare integralmente i posti disponibili. Il ricorrente, pur essendo ammesso in una sede non gradita (e per questo rinunciata), ha un interesse diretto all'accertamento di tali vacanze, poiché la loro corretta immissione in graduatoria libererebbe posti nelle sedi indicate in via prioritaria.

V. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso, dei DD.PP.RR. 686/1957 e 487/1994. Violazione degli articoli 3, 34 e 97 della Costituzione e della regola dell'anonimato trasparenza e par condicio dei concorrenti nei pubblici concorsi. Contraddittorietà tra più atti della P.a. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali.

Si contesta la radicale modifica delle procedure volte a garantire l'anonimato. Rispetto al decennio precedente, il Ministero ha eliminato le postazioni separate e le urne

protette, imponendo ai candidati di apporre le etichette adesive sulle anagrafiche precompilate e firmate direttamente davanti alla Commissione. Questo ha permesso ai commissari di associare l'identità del candidato al codice segreto del compito prima ancora della correzione. La violazione è ritenuta ancor più grave per la presenza di una fase di correzione manuale (domande a completamento) affidata agli Atenei. Secondo la giurisprudenza, la semplice potenzialità del riconoscimento (pericolo oggettivo) rende la procedura illegittima, poiché l'anonimato deve essere assicurato in modo assoluto per prevenire manomissioni o favoritismi, indipendentemente dall'effettivo verificarsi di un broglio.

VI. Violazione della L. n. 264/99 e dei principi in materia di programmazione. Violazione del principio della riserva di legge e delle indicazioni di cui alla Legge delega n. 26/25. Violazione falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. con riguardo al divieto di mutare le regole della *lex specialis* dopo la celebrazione del concorso.

Il motivo denuncia lo straripamento di potere del Ministero rispetto alla Legge delega n. 26/2025. Il Legislatore aveva stabilito che l'ammissione fosse subordinata al conseguimento di tutti i CFU del primo semestre attraverso prove con "standard e modalità uniformi". Il D.M. 22 dicembre 2025 ha invece stravolto tale impianto *ex post*, consentendo l'ammissione con insufficienze e delegando i recuperi ai singoli Atenei con modalità arbitrarie (orali o test locali). Tale modifica della *lex specialis* a concorso già avviato viola la riserva di legge e i principi di trasparenza e par condicio: se le nuove regole fossero state note dall'inizio, il ricorrente (che ha ottenuto un 17,9) avrebbe potuto concentrare diversamente lo studio. Il Ministero, agendo senza un nuovo intervento parlamentare, ha trasformato gli Atenei in arbitri della selezione, tradendo l'obiettivo di una valutazione nazionale oggettiva e uniforme.

VII. Violazione dell'art. 11 delle preleggi. Violazione dell'art. 3, primo comma, e 97 Cost. Violazione del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento della par condicio tra i concorrenti, dell'autonomia Universitaria di imparzialità, ragionevolezza, legalità e buon andamento.

Il motivo denuncia l'illegittimità del D.M. 22 dicembre per eccesso di delega e violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi. La nuova disciplina ha radicalmente trasfigurato la procedura concorsuale a prove già concluse: da una selezione basata su standard uniformi e graduatoria nazionale, si è passati a un sistema condizionato da esami di recupero locali, caratterizzati da parametri di valutazione eterogenei e inevitabilmente meno rigorosi. Tale mutamento lede il principio di affidamento dei candidati, i quali hanno modulato la propria preparazione sulle regole originarie (che imponevano la sufficienza in tutte le materie), e viola l'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), trasformando gli Atenei in meri esecutori di scelte ministeriali sopravvenute che contrastano con i bandi locali già perfezionati.

L'Amministrazione ha agito in modo irragionevole, modificando elementi essenziali della *lex specialis* senza riaprire i termini di iscrizione, impedendo così una partecipazione consapevole e paritaria. Le giustificazioni addotte dal MUR, legate alla necessità di coprire i posti vacanti, sono ritenute giuridicamente irrilevanti e numericamente inconsistenti, poiché il divario tra candidati idonei e posti disponibili rimane incolmabile. Infine, si contesta il richiamo al D.M. 270/2004 sui recuperi formativi, ritenendolo inapplicabile in quanto derogato dalla normativa speciale del concorso 2025 e dalla Legge delega n. 26/25, che esigeva una valutazione nazionale oggettiva per evitare disparità di trattamento tra gli studenti dei diversi Atenei.

CONTROINTERESSATI:

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

In esecuzione dell'ordinanza n. 01651/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 01651/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n.

01781/2026 REG. RIC. L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>